

# Messaggio

| numero      | data          | Dipartimento              |
|-------------|---------------|---------------------------|
| <b>6186</b> | 17 marzo 2009 | <b>SANITÀ E SOCIALITÀ</b> |
| Concerne    |               |                           |

## Modifica della legge sugli assegni di famiglia

### INDICE

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.   | CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA.....                | 1 |
| 1.1. | Premessa .....  | 1 |
| 1.2. | Considerazioni giuridiche.....                                      | 2 |
| 1.3. | Tempistica .....  | 3 |
| 2.   | CONCLUSIONI.....  | 4 |
|      | LEGGE SUGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA DEL 18 DICEMBRE 2008; MODIFICA..... | 5 |

\* \* \* \* \*

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio l'abrogazione dell'art. 5 cpv. 2 Laf.

### 1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA

#### 1.1 Premessa

Con messaggio 27.05.2008 n. 6078 il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di varare una nuova legge sugli assegni di famiglia, approfittando della necessità di dotarsi della normativa cantonale di esecuzione e complemento della nuova legislazione federale sugli assegni familiari<sup>1</sup>, entrata in vigore il 01.01.2009. Dopo un travagliato iter, nella seduta del 10.11.2008 il Gran Consiglio ha respinto l'intero complesso della legge. L'Esecutivo ha allora presentato un secondo messaggio il 02.12.2008 (n. 6150), che il Parlamento ha approvato all'unanimità nella seduta del 18.12.2008.

<sup>1</sup> Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006; RS 836.2; ordinanza federale sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007; RS 836.21.

Scaduto il termine di referendum (il 06.02.2009), la nuova normativa cantonale è entrata in vigore retroattivamente al 01.01.2009.

Il primo messaggio del Consiglio di Stato, con riferimento all'art. 5 Laf, rinvia alla legislazione federale sugli assegni familiari per le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati (di professioni non agricole).

Già nel contesto dell'iter parlamentare relativo a questo messaggio, la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio - con il suo rapporto del 7 ottobre 2008 n. 6078 R - ha chiesto di prevedere che, in caso di malattia o infortunio, il diritto agli assegni familiari fosse accordato per il mese di inizio dell'impedimento al lavoro e per i 12 mesi successivi, inserendo quindi all'art. 5 Laf un cpv. 2.

Considerato che, come già detto, nella votazione del 10.11.2008 il Parlamento cantonale ha integralmente respinto il disegno di legge, in sede di secondo messaggio 02.12.2008 il Consiglio di Stato ha ripreso l'emendamento proposto dalla Commissione della gestione e delle finanze, precisando inoltre che dall'importo dell'assegno avrebbe dovuto essere dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

Per i dettagli più tecnici, rinviamo ai capitoli 4.5. del rapporto 07.10.2008 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e 5. del messaggio 02.12.2008 del Consiglio di Stato.

## 1.2 Considerazioni giuridiche

Per l'art. 10 cpv. 1 OAFAmi se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'art. 324a cpv. 1 e 3 CO<sup>2</sup>, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i 3 mesi successivi, anche se il diritto legale al salario è già estinto. Gli eventi ai quali si riferisce l'art. 324a cpv. 1 CO sono la malattia e l'infortunio.

Come detto, con l'approvazione dell'art. 5 cpv. 2 Laf il Parlamento cantonale, accogliendo la proposta della Commissione della gestione e delle finanze, ha deciso di prolungare il diritto agli assegni di ulteriori 9 mesi rispetto all'assetto legislativo federale, volendo mantenere il contenuto della vecchia normativa cantonale in vigore fino al 31.12.2008 (che estendeva il diritto per 12 mesi) e ritenendo di poter legiferare in materia *“trattandosi di una regolamentazione più favorevole per i salariati”* (vedi rapporto del 07.10.2008, ad 4.5.).

Conformemente all'art. 13 cpv. 4 lett. a) LAFam spetta al Consiglio federale disciplinare il diritto agli assegni ed il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro. L'Esecutivo federale ha legiferato in materia con il citato art. 10 cpv. 1 OAFAmi garantendo, per quanto concerne le evenienze in questione (malattia e infortunio), il diritto agli assegni familiari per il mese in cui si è verificato l'evento medesimo ed i 3 mesi successivi.

Occorre quindi concludere che il diritto agli assegni familiari in caso di impedimento al lavoro per malattia e infortunio è disciplinato dalla legislazione federale in via esaustiva. Ciò esclude che qualsiasi Cantone possa prevedere una regolamentazione diversa, anche se essa risulta essere più favorevole per l'assicurato: è il principio della forza derogatoria del diritto federale, nel senso della gerarchia dei livelli, proprio di uno Stato federale.

---

<sup>2</sup> Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220.

In questo senso, l'art. 5 cpv. 2 Laf, essendo in conflitto con la normativa federale, è inapplicabile (vedi art. 49 Cost. fed.<sup>3</sup> E Auer/Malinverni/Hottelier, *Droit constitutionnel suisse*, II ediz., vol. I, pag. 381/82); peraltro conformemente alla nostra Costituzione cantonale nemmeno i tribunali potrebbero applicare tale disposizione, siccome contraria al diritto federale (art. 73 cpv. 2 Cost. cant.<sup>4</sup>).

Per altri versi non è il Cantone a finanziare queste prestazioni, bensì gli organi di esecuzione della legge - cioè le casse, cantonale, professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari - ai quali il Cantone medesimo non può imporre di riconoscere e assumersi il costo di prestazioni non esplicitamente previste dalla legislazione federale o per le quali la stessa non lascia margini al Cantone. Altrimenti detto, il Cantone potrebbe, ad esempio, decidere di aumentare l'importo degli assegni familiari previsti dalla LAFam - cioè CHF 200.- mensili per l'assegno per figli e CHF 250.- mensili per l'assegno di formazione - e chiamare le casse a finanziare queste prestazioni, perché la legislazione federale lascia esplicitamente ai Cantoni questa facoltà (vedi art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam); non potrebbe, per contro, aumentare i limiti di età previsti dalla LAFam - cioè 16/20 anni per l'assegno per figli, risp. 25 anni per l'assegno di formazione - ed addossarne il costo alle casse, perché la legislazione federale disciplina la materia in modo esaustivo (vedi art. 3 cpv. 1 LAFam).

A questo proposito abbiamo pure negli scorsi giorni consultato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore questioni familiari, nella sua veste di autorità federale di vigilanza, ottenendo la conferma che, in effetti, l'art. 5 cpv. 2 Laf è contrario al diritto federale.

### **1.3 Tempistica**

La legislazione federale e quella cantonale di applicazione e complemento sugli assegni di famiglia - per quanto concerne il settore degli assegni ordinari qui in oggetto (assegno per figli e assegno di formazione) - è applicata dagli organi di esecuzione, cioè dalle casse di compensazione per gli assegni familiari. In Ticino sono attive, oltre alla cassa cantonale, altre 38 casse: 4 fra queste hanno sede in Ticino e sono attive soltanto nel nostro Cantone, mentre le rimanenti 34 sono attive anche in altri Cantoni.

Contestualmente all'emanazione del presente messaggio, il Consiglio di Stato provvederà quindi a segnalare l'inapplicabilità dell'art. 5 cpv. 2 Laf ai citati organi di esecuzione, di modo che essi possano far proseguire le necessarie istruzioni operative ai rispettivi datori di lavoro a loro affiliati; questa informazione è indispensabile, considerato che i datori di lavoro versano mensilmente - in pratica, anticipano in busta-paga - l'assegno ai propri salariati (art. 15 cpv. 2 LAFam e art. 6 cpv. 4 Laf) e, applicando l'art. 5 cpv. 2 Laf, potrebbero ritenersi autorizzati a continuare a versare l'assegno in caso di malattia o infortunio anche al di là dei 3 mesi previsti dall'art. 10 cpv. 1 OAFami.

In considerazione dell'elevato numero di casse di compensazione per gli assegni familiari chiamate ad applicare la normativa cantonale sugli assegni di famiglia, per evitare possibili situazioni di disparità di trattamento, è necessario che il Parlamento proceda all'abrogazione dell'art. 5 cpv. 2 Laf.

---

<sup>3</sup> Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; RS 101.

<sup>4</sup> Costituzione cantonale della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 1.1.1.1.

## **2. CONCLUSIONI**

Ancorché la nuova Laf sia stata approvata dal Parlamento cantonale poco più di due mesi fa, per rispetto degli aspetti istituzionali e di gerarchia delle disposizioni legali e garantire la sicurezza del diritto, ci vediamo costretti a chiedere al Gran Consiglio di abrogare l'art. 5 cpv. 2 Laf, in quanto contrario al diritto federale e, come tale, inapplicabile.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam) e l'ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami),
- visto il messaggio 17 marzo 2009 n. 6186 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

#### **Art. 5 cpv. 2**

*<sup>2</sup>Abrogato*

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.